# COMMISSIONE I

## AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

**18.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PIERGIORGIO BRESSANI**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . . . 3

**Disegno di legge** (Discussione e approvazione):

Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1575) . . . . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . . 3, 7, 10, 16, 18, 23, 25, 30

BRESSANI PIERGIORGIO . . . . . 13

CALVANESE FLORA . . . . . 14

FINI GIANFRANCO . . . . . 16, 17

FUSARO CARLO . . . . . 15

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* . . . . 6, 10, 12, 14, 16, 17, 24, 30

MATTARELLA SERGIO, *Relatore* . . . . . 4

RONCHI EDOARDO . . . . . 14

STERPA EGIDIO . . . . . 15

STRUMENDO LUCIO . . . . . 11, 12, 29, 30

SULLO FIORENTINO . . . . . 18

TASSI CARLO . . . . . 9

VERNOLA NICOLA . . . . . 10, 23, 29, 30

**Votazione segreta:**

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . . . 30

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,15.**

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bosco Manfredi, Ianniello Mauro, Ingrao Pietro, Moschini Renzo, Occhetto Achille, Soddu Pietro, Spagnoli Ugo, Virgili Biagio e Zangheri Renato sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Perugini Pasquale, Saretta Giuseppe, Cerquetti Enea, Minozzi Rosanna, Umidi Sala Neide Maria, Sinesio Giuseppe, Conti Pietro, Pedrazzi Cipolla Anna Maria, Palmini Lattanzi Rossella.

**Discussione del disegno di legge: Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1575).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 aprile 1984.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Mattarella, informo la Commissione che da parte del presidente del gruppo parlamentare di democrazia proletaria, onorevole Gorla, mi è stata inviata la seguente lettera:

« Onorevole Labriola, le scrivo in merito all'esame, che inizierà mercoledì 9 corrente, in sede legislativa presso la Commissione da lei presieduta, del disegno di legge n. 1575, concernente "Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".

Riteniamo infatti utile, come gruppo parlamentare, che nel corso del dibattito sul disegno di legge siano ascoltati dalla Commissione stessa, oltre alle organizzazioni sindacali, alcuni esponenti del coordinamento nazionale dei precari dello Stato e degli enti locali *ex* legge n. 285. Tale audizione ci pare oltremodo utile e necessaria perché consentirebbe ai membri della Commissione di ricostruire un quadro più preciso di una realtà, quella dei precari *ex* legge n. 285, assai variegata ed articolata tra le situazioni delle varie amministrazioni dello Stato, ma anche tra le varie regioni del nostro paese. Inoltre, il coordinamento precari, pur operando in rapporto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, ha, nel corso di questi anni, mantenuto una sua specificità e per alcuni versi una sua autonoma capacità rappresentativa, non intesa in senso corporativo ma con l'obiettivo di stimolare l'iniziativa sindacale e legislativa volta a sanare la situazione creatasi con la legge n. 285 del 1977.

Per questo complesso di considerazioni riteniamo tale audizione un atto dovuto, da parte delle istituzioni parlamentari, nei confronti degli 80 mila giovani che da anni aspettano dalle forze politiche e dal Parlamento una legge che recepisca la loro giusta aspirazione ad una occupazione stabile e utile alla nostra società ».

Prego pertanto l'onorevole relatore ed il rappresentante del Governo di tener conto, nei loro interventi, di questa richiesta, sulla quale per altro si dovrà pronunciare la Commissione.

Per completezza, informo infine la Commissione che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno inviato alla presidenza un telegramma del seguente tenore: « Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL Stato et enti locali at seguito approvazione atto Senato 523 Commissione affari costituzionali sede deliberante giovedì 12 ultimo scorso sistemazione 75.000 giovani in legge 285/77 chiede approvazione provvedimento in Commissione affari costituzionali sede deliberante ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. La normativa proposta dal Governo costituisce il risultato dell'attività di due commissioni istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, come del resto è stato messo in evidenza nella relazione che accompagna il disegno di legge stesso. La prima si è occupata dei problemi dell'occupazione giovanile nell'ambito delle amministrazioni statali e la seconda di quelli analoghi propri delle regioni e degli enti locali. La prima commissione si è basata sul presupposto che gli esami di idoneità previsti dalla normativa preesistente si potessero considerare conclusi e che pertanto residuasse solo il problema di procedere all'immissione in ruolo degli idonei. L'ostacolo a tale immissione, come tale organo ha avuto modo di constatare, deriva essenzialmente dalla mancata revisione delle dotazioni organiche del personale dovuta, a sua volta, alla mancata identificazione dei diversi profili professionali; inoltre, un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla necessità di conciliare il rispetto delle esigenze degli idonei con le attese, in tema di trasferimenti, del personale già di ruolo.

L'articolo 1 prevede che i posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, vengano attribuiti a coloro i quali siano risultati idonei negli esami previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, previo superamento di un concorso per titoli; che i titoli valutabili siano costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità; che i posti da mettere a concorso siano determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge; che i posti i quali, dopo l'espletamento del concorso, rimanessero vacanti possano essere coperti mediante pubblico concorso; che la riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge n. 663 cessi di operare in modo che vi sia lo sblocco dei posti residui che potranno essere messi a concorso.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti ai sensi del decreto-legge n. 663 provvederanno alla copertura dei posti di cui al predetto decreto-legge con l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio; i posti che non sarà possibile coprire con i criteri indicati saranno attribuiti, previo superamento di uno specifico concorso per titoli, agli idonei non ancora immessi nei ruoli dopo l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla normativa precedente. Si prevede, altresì, che, a conclusione di questo *iter* composto di due fasi, la riserva prevista dal decreto-legge n. 663 cessi di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri indicati. L'articolo 3 prevede che gli idonei che non sono stati immessi in ruolo, per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione degli articoli 1 e 2, siano collocati in soprannumero nei ruoli organici; si potrà procedere, in attesa della revisione delle dotazioni organiche, al tra-

sferimento da un'amministrazione all'altra di contingente di personale soprannumerario. L'articolo prevede inoltre che sia fissata la percentuale dei posti vacanti che possono essere coperti mediante concorso pubblico nei ruoli interessati dal soprannumero. L'articolo 4 è stato introdotto dal Senato e prevede che, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, continuino a prestare servizio presso la scuola fino all'applicazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERGIORGIO BRESSANI

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Gli articoli successivi sono il risultato dei lavori della seconda commissione, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica per giungere a soluzioni conformi a quelle previste nella legge n. 285 del 1977. Il Governo ha sottolineato come sia stato difficile giungere a scelte adeguate e conformi alle esigenze derivanti dalla necessità di adottare soluzioni amministrativamente diverse tra loro, riscontrando, fra l'altro, il mancato rispetto della riserva del 50 per cento dei posti disponibili e imputando questo fenomeno a due fattori: da un lato, l'interesse dei vari enti a gestire autonomamente l'area dei posti disponibili per motivi occupazionali locali e, dall'altro, la resistenza degli enti stessi ad immettere nei propri ruoli i giovani per le conseguenze finanziarie che ne derivano. Gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del provvedimento sono pertanto tesi a porre rimedio agli inconvenienti evidenziati da questa commissione: in particolare, l'articolo 5 prevede che i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e tutta un'altra serie di enti, siano attribuiti agli idonei che prestano servizio presso ogni singolo ente; tale disposizione prevede, altresì, che il 75 per cento dei posti disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che dopo l'applicazione di queste disposizioni risultino ancora disponibili, siano attribuiti agli idonei che ne facciano domanda e che prestino servizio nell'ambito della stessa regione. Al termine di questa operazione verrà individuato dalle singole amministrazioni regionali un contingente unico regionale distinto per qualifiche funzionali e costituito dagli idonei secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie; fino a quando non saranno espletate le procedure previste dalla norma, gli enti non possono procedere per breve tempo - 90 giorni dall'entrata in vigore della legge o dall'approvazione della graduatoria - ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Per quanto riguarda gli idonei compresi nel contingente unico regionale, non ancora immessi in ruolo per mancanza di posti disponibili, si prevede la loro collocazione in soprannumero nei ruoli organici.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Per quanto riguarda questo contingente di personale soprannumerario, e in riferimento alle esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale, sentite diverse associazioni (ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può procedere con propri provvedimenti al trasferimento di contingente di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al 30 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Questo limite potrà essere variato, in presenza di effettive esigenze, su proposta del presidente della giunta della regione competente, con decreto del ministro per la funzione pubblica. Le regioni e gli altri enti indicati nell'articolo in questione non potranno procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannu-

merari. Il Senato ha previsto, correggendo il testo originario, che le disposizioni previste dalla legge abbiano solo valore di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la materia, salvaguardando in tal modo le loro specifiche competenze. L'articolo 6 prevede che, dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate ad utilizzare gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. L'articolo 7 concerne la copertura del trattamento economico dei giovani inseriti nelle amministrazioni. Per quanto riguarda le amministrazioni statali, le somme saranno annualmente iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata; per quanto invece riguarda le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, le somme saranno annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato; per quanto riguarda le regioni e gli altri enti territoriali indicati nel primo comma dell'articolo 5 le somme saranno annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni.

Nella discussione al Senato è stato evidenziato come non si risolva il problema riguardante i giovani assunti ai sensi della legge n. 285 e risultati non idonei nelle prove svolte ai sensi del decreto-legge numero 663 del 1979; nel corso di tale discussione si è posto il problema della sistemazione di questo personale che, pur non essendo risultato idoneo, è comunque stato assunto ai sensi della legge n. 285. Dopo un dibattito piuttosto approfondito ed intenso svoltosi nell'altro ramo del Parlamento si è stabilito di raccomandare al Governo di adottare gli opportuni provvedimenti affinché, nei confronti di questa fascia di personale, venga assunta un'iniziativa che ne permetta il recupero e nello stesso tempo non deluda aspettative che legittimamente erano state maturate. Non so se in questa sede il Governo, stante l'urgenza di approvare la normativa in esame, riterrà possibile apportare una modifica per risolvere questo problema ed eventualmente quelli che sorgeranno nel corso della discussione. Infine, per quel che concerne la richiesta formulata dai rappresentanti di democrazia proletaria, vorrei ricordare che il tema oggetto del disegno di legge è stato ampiamente approfondito nell'altro ramo del Parlamento, per cui non so quanto potrebbe essere utile che la Camera ripeta ciò che è già stato fatto al Senato. Mi dichiaro, pertanto, contrario a tale richiesta.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Desidero preliminarmente far presente ai membri della Commissione la assoluta urgenza di approvare il disegno di legge in esame nel testo attuale poiché, come gli onorevoli colleghi certamente sanno, con il 31 marzo è venuta meno la possibilità di pagare gli stipendi ai 78 mila giovani assunti, in base alla legge n. 285, con le procedure a suo tempo stabilite, per cui, già nello scorso mese di aprile, moltissimi di tali giovani - direi la quasi totalità - non hanno ricevuto le proprie competenze. Sarebbe, pertanto, grave se anche per il mese di maggio si ripetesse la stessa situazione ed è questo il motivo per il quale è auspicabile che il progetto di legge venga approvato nel più breve tempo possibile. Debbo aggiungere soltanto una considerazione all'ampia, chiarissima e brillante relazione del collega Mattarella: il disegno di legge in discussione costituisce il frutto di una lunga esperienza maturata a livello centrale e locale. In sede nazionale sono state adottate delle misure che hanno funzionato; non altrettanto è avvenuto su scala locale, ragion per cui si è ritenuto opportuno e necessario costituire un'apposita commissione formata dal Governo, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali e dai rappresentanti delle forze sociali. Tale commissione ha lavorato per parecchi mesi esaminando tutte le ipotesi che erano state formulate per provvedere alla definitiva sistemazione dei giovani assunti in base alla legge n. 285, tenendo anche conto di

tutte le segnalazioni giunte dalle diverse parti al fine di dare soluzione ottimale al problema. Dalla conclusione dei lavori di tale commissione è scaturito un testo che è stato approvato dal Consiglio dei ministri e che al Senato è stato sottoposto ad un'analisi attenta e minuziosa e, dopo un lungo dibattito, si è pervenuti alla conclusione che la formula adottata fosse effettivamente la più idonea per dare una razionale sistemazione a questi giovani e per inserirli validamente nel tessuto operativo della pubblica amministrazione. Sotto tale profilo, la richiesta avanzata dal rappresentante di democrazia proletaria mi sembra superata da una realtà innegabile: infatti, la materia è stata analizzata per mesi in ogni sua parte, ascoltando i pareri dei rappresentanti di categoria nonché delle organizzazioni sindacali interessate al problema. Non vedo, pertanto, quali nuovi elementi potrebbero aggiungersi a seguito dell'audizione chiesta dal gruppo di democrazia proletaria.

Nel quadro delle decisioni di fondo adottate si è risolto il problema della mobilità: essa, infatti, è stata delimitata nell'ambito regionale, in maniera tale da creare il minor disagio possibile alla notevole massa di giovani in attesa di sistemazione; sono state inoltre individuate delle procedure che, nello stesso tempo, garantiscono gli interessati e gli organismi della funzione pubblica sul fatto che tale personale sia validamente e produttivamente inserito nel mondo del lavoro. Tengo a sottolineare questo aspetto, poiché una delle conseguenze più negative della legge n. 285 è stata proprio quella di aver lasciato per anni molti di tali giovani in una sorta di zona di parcheggio nella quale sono vissuti percependo gli emolumenti loro dovuti, ma senza prestare un lavoro adeguato. Tale situazione ha causato un profondo senso di frustrazione ed è anche a questo che il testo in esame cerca di porre rimedio: a seguito della sua approvazione, infatti, questi giovani avranno finalmente la soddisfazione di lavorare in modo produttivo al servizio del proprio paese. Sono queste le ragioni in base alle quali mi permetto ancora una volta di sollecitare la Commissione ad approvare nel più breve tempo possibile il disegno di legge in esame. È stato sollevato dal relatore, onorevole Mattarella, il problema di coloro che, pur non essendo risultati idonei ai concorsi effettuati in base alla legge n. 285 del 1977, hanno tuttavia lavorato in questi sette anni di applicazione della legge: si tratta di circa 580 persone e su questo problema si è svolta un'ampia ed approfondita discussione al Senato. In quella sede il Governo si è dichiarato non contrario a che, con separato provvedimento, si proceda alla sistemazione di tale personale; il provvedimento si rende necessario per consentire il dovuto rimborso a quelle regioni – si tratta della Sicilia – che hanno già provveduto ad erogare le relative retribuzioni. Per queste considerazioni prego pertanto i colleghi di approvare il disegno di legge nel testo del Senato, tenendo presente che esiste da parte del Governo una disponibilità a risolvere anche i problemi dei giovani sin qui giudicati non idonei.

PRESIDENTE. Comunico, affinché se ne tenga conto nel dibattito, che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, sostituire il primo comma con i seguenti*:

« Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, il personale *ex* legge n. 285 (singoli assunti in seguito ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge) è inquadrato come personale non di ruolo a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione per i singoli assunti ed alla data prevista nelle convenzioni per l'inizio dell'attività dei giovani soci delle cooperative.

Il personale di cui al primo comma viene collocato in soprannumero, non oltre il 1° gennaio 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'amministrazione presso cui presta servizio con decorrenza giuridica ed economica a partire dal compimento per ciascuno del terzo anno di servizio, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nei confronti del predetto personale per il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo si applica l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il personale di cui all'articolo 26-*ter*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che non sia ancora stato immesso nei ruoli per mancanza di posti ad esso attribuibili in applicazione dei precedenti articoli è collocato in soprannumero nei ruoli organici del personale della qualifica per la quale ha sostenuto l'esame di idoneità, non oltre il 1° gennaio 1985.

A partire dalla stessa data, al personale di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, si riserva il 75 per cento dei posti che sono o si renderanno disponibili ogni anno nei ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza.

L'assorbimento del personale collocato in soprannumero è disposto nell'ordine determinato dal punteggio conseguito negli esami di idoneità indetti ai sensi dell'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ogni misura riguardante la mobilità di personale soprannumerario si intende subordinata all'attuazione di quanto prescritto nell'articolo 26-*quinquies*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 ».

3. 1. RONCHI.

*All'articolo 3, secondo comma, sostituire le parole*: in attesa della revisione delle dotazioni organiche *con le seguenti*: ogni misura riguardante la mobilità di personale in soprannumero s'intende subordinata all'attuazione di quanto prescritto nell'articolo 26-*quinquies*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. 2. RONCHI.

*All'articolo 3, secondo comma, sopprimere le parole*: anche in soprannumero.

3. 3. RONCHI.

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma*:

Tutte le procedure di cui al presente articolo devono essere espletate entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

3. 4. RONCHI.

*All'articolo 5, primo comma, dopo le parole*: In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili *aggiungere le parole*: maggiorati in ruolo soprannumerario non superiore al 30 per cento delle rispettive dotazioni di organico.

5. 1. RONCHI.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*:

ART. 5-*bis*.

I contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti locali ai sensi della legge n. 285 del 1977, nei confronti dei giovani assunti ai sensi della predetta legge e non inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, sono prorogati fino alla data di inserimento in ruolo dei giovani stessi.

I contratti stipulati a favore dei giovani di cui al primo comma, nei confronti dei quali sia stato risolto il rapporto di lavoro a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, sono ripristinati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda degli interessati da presentare entro 60 giorni dalla predetta data.

I giovani di cui ai precedenti commi restano in servizio nella posizione di non di ruolo e potranno partecipare, facendo salvi i limiti di età, ai successivi concorsi esterni e interni banditi dalle rispettive amministrazioni, usufruendo delle riserve di posti a favore del personale in servizio esclusivamente nei concorsi per le qualifiche e i profili professionali equi-

parabili alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27 della legge n. 285 del 1977, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

5. 01.

STRUMENDO, CALVANESE.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente*:

ART. 6-*bis*.

Ai fini del computo degli scatti di anzianità per il servizio prestato dal personale *ex* legge n. 285 (singoli assunti in seguito ai contratti stipulati dallo Stato, regioni, enti locali, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge) anteriormente all'immissione in ruolo è valutato a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro con Stato, regioni, enti locali per i singoli assunti ed alla data prevista nelle convenzioni per l'inizio dell'attività dei giovani soci delle cooperative.

6. 01. RONCHI.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente*:

ART. 6-*ter*.

I contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti locali ai sensi della legge n. 285 del 1977, nei confronti dei giovani assunti ai sensi della predetta legge e non inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980 non essendo risultati idonei, sono prorogati fino alla data di inserimento in ruolo dei giovani stessi.

I contratti stipulati a favore dei giovani di cui al primo comma nei confronti dei quali sia stato risolto il rapporto di lavoro a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, sono ripristinati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dalla predetta data.

I giovani di cui ai precedenti commi restano in servizio nella posizione di non di ruolo e potranno partecipare, facendo salvi i limiti di età, ai successivi concorsi esterni ed interni, banditi dalle rispettive amministrazioni, usufruendo delle riserve di posti a favore del personale in servizio esclusivamente nei concorsi per le qualifiche e i profili professionali equiparabili alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

I giovani assunti ai sensi della predetta legge n. 285 del 1977, esclusi dalle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, pur essendo risultati idonei, per essere stati assunti oltre la data del 31 marzo 1980 di cui all'articolo 26 della predetta legge n. 33 del 1980 vengono inseriti nelle predette graduatorie.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27 della legge n. 285 del 1977, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

6. 02. RONCHI.

CARLO TASSI. In montagna, da noi, dove il buon senso alberga, si dice che « la gatta presciolosa fa i gattini ciechi »; ora, io non credo che il problema debba essere visto e affrontato nel senso indicato dal ministro, dovendo, invece, essere risolto in altro modo. È vero che lo Stato è debitore – e debitore moroso – di stipendi nei confronti di questi giovani, per cui, se non sarà approvato il disegno di legge in esame, come afferma il ministro, costoro non riceveranno le retribuzioni di loro spettanza neanche per il mese di maggio. Ma questo è un problema che il Governo, nella sua responsabilità – o irresponsabilità, in questo caso – deve e può risolvere con l'adozione di un decre-

to-legge; l'approvazione di un disegno di legge ha invece un altro significato: rappresenta cioè il punto finale di una serie di tradimenti del dettato costituzionale che impone, ad esempio, il concorso pubblico per l'assunzione dei pubblici dipendenti. Pertanto, la questione non è quella di fare le cose in fretta – perché, come al solito, questo Governo e questa maggioranza ci obbligano ad operare in situazioni di necessità e di urgenza determinate solo dai ritardi e dalle non scelte, o dalle scelte sbagliate, che abbiamo registrato per tanti anni – bensì quella di scindere le due situazioni: da un lato, quella derivante dalla necessità di finanziare i pagamenti con un decreto-legge il quale, dato il ritardo dei vostri interventi, una volta tanto risponderebbe realmente ai requisiti dell'urgenza e della necessità previsti dalla Costituzione, visto che è già acceso il debito dello Stato nei confronti di questi dipendenti, e, dall'altro, quella connessa all'opportunità di procedere ad un sereno esame del disegno di legge. Noi non crediamo che sia necessario dover subire l'obbligo di legiferare, come avviene da troppo tempo, sempre pressati da un qualche cosa che fa sì che il Governo possa utilizzare come virtù ciò che è un vizio di origine, e cioè l'operare sempre in ritardo; governare vuol dire innanzitutto prevedere e, in base a ciò, provvedere. In questo caso, al contrario, si vuole provvedere senza aver previsto e, per giunta, in ritardo: il che è foriero di scarsa possibilità di corretta legiferazione e prova di scarsa capacità di governare.

NICOLA VERNOLA. Desidero innanzitutto esprimere la mia adesione al disegno di legge in esame, che viene a definire una situazione rivelatasi, nel corso di questi ultimi anni, abbastanza delicata e tale da presentare alcuni aspetti piuttosto gravi, che del resto presenta ancora oggi. Si tratta, soprattutto, di dare una dignità di collocazione a questi giovani dipendenti, assunti in base alla legge n. 285 del 1977, al fine di rimuovere, in particolare, quella situazione di precarietà, anche sul piano psicologico, in cui questi ragazzi versano. Debbo tuttavia avanzare qualche perplessità in relazione al problema della mobilità, in quanto il fatto di stabilire con legge che tale mobilità può avvenire soltanto a livello regionale, potrebbe determinare una certa discriminazione nei confronti di tutti gli altri dipendenti dello Stato i quali, dopo aver partecipato a normali concorsi, e non a concorsi speciali come in questo caso, si troverebbero invece esposti ad una mobilità extra regionale, che cioè riguarda tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Per quanto tempo è previsto questo divieto di mobilità extra regionale ?

NICOLA VERNOLA. È previsto a tempo indeterminato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Tale divieto riguarda l'inquadramento; successivamente, questi dipendenti hanno la possibilità di andare dove vogliono.

NICOLA VERNOLA. Non dove vogliono, ma dove li può mandare la pubblica amministrazione, e ciò può accadere a qualsiasi dipendente dello Stato. Ma io non voglio sollevare il problema, che è già stato oggetto di trattativa sindacale. In linea di massima, quindi, mi pare che questo provvedimento sia positivo ed abbia carattere di urgenza, anche al di là di quell'aspetto di natura finanziaria cui accennava il ministro: oggettivamente, infatti, esiste l'urgenza di dare una sistemazione a questa materia ed a questa massa di giovani, che da diversi anni sono entrati nella pubblica amministrazione. Vorrei invece riprendere, signor presidente ed onorevole relatore, il problema dei non idonei, che io ho vissuto in prima persona durante la mia esperienza di Governo. Si tratta di circa 600 giovani, quindi una percentuale indubbiamente esigua, lo 0,60 per cento rispetto al numero complessivo degli assunti. Qual è la caratteristica di questo gruppetto ? Circa 400 di questi giovani sono stati inquadrati nel

Ministero per i beni culturali ed ambientali e, salvo qualche unità, gli altri 200 prestano la loro opera presso il Ministero di grazia e giustizia. Che cosa si ricava da questo dato? Che, evidentemente, le due commissioni di concorso – quella istituita presso il Ministero per i beni culturali e l'altra istituita presso il Dicastero di grazia e giustizia – hanno seguito criteri di valutazione improntati ad una più accentuata severità, mentre in tutte le altre amministrazioni statali, a livello di regioni e di enti locali, tutti gli esaminati sono risultati idonei. Ora, io non credo che tutti gli incapaci prestino la loro opera presso gli anzidetti Dicasteri: vi è stata, evidentemente, una disparità nei criteri di selezione da parte delle rispettive commissioni, sicché mi pare che consentire a questi giovani, anche in considerazione del fatto che sono in numero scarsamente rilevante, una ulteriore possibilità di inserimento nel mondo lavorativo sia cosa giusta. Non comprendo, infatti, perché, dopo circa sette anni dalla loro assunzione, si debbano licenziare questi giovani senza offrir loro una possibilità di recupero, sempre nel rispetto della norma costituzionale e quindi attraverso un ulteriore concorso.

Il Governo ha manifestato l'intenzione di presentare in materia un separato disegno di legge: al riguardo mi corre l'obbligo di ricordare che dell'argomento se ne occupò anche il Governo Fanfani in cui ricoprivo la carica di ministro per i beni culturali; ma il Consiglio dei ministri, con il solo voto favorevole mio e degli allora ministri per la funzione pubblica e di grazia e giustizia, non approvò il disegno di legge in questione. Quindi, nonostante la buona volontà e le assicurazioni del ministro Gaspari, debbo avanzare seri dubbi circa la possibilità che questo preannunciato disegno di legge venga approvato dal Consiglio dei ministri, a meno che la nuova composizione del Consiglio e la mutata situazione politica non abbiano fatto cambiare idea anche a quei ministri che non approvarono allora il provvedimento e che sono oggi ancora presenti nell'attuale compagine governativa. Se il Parlamento dovesse orientarsi favorevolmente in questo senso, così come al Senato si è avuto modo di constatare, non comprendo per quale motivo si debbano separare le due cose nell'ambito della materia. Inserendo una norma del genere non trasformiamo il disegno di legge in un provvedimento *omnibus*, perché restiamo perfettamente nel tema. Si tratta di registrare la volontà politica dei gruppi dei due rami del Parlamento, uno dei quali ha già manifestato il suo assenso. Vorrei conoscere la posizione degli altri colleghi di questa Commissione in ordine alla possibilità di inserire una norma di questo tipo nel disegno di legge in esame. Il ministro ha sottolineato il problema dell'urgenza ed io condivido perfettamente la necessità di non modificare il testo per non farlo tornare al Senato; mi accorgo però che, nonostante l'urgenza, non è stata prevista l'ultima famosa norma che stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ed allora, nel caso in cui si inserisse nel provvedimento una norma volta a raccogliere l'auspicio già espresso dal Senato e, contemporaneamente, un'altra disposizione volta a prevedere l'immediata entrata in vigore della legge, anche l'ulteriore necessaria deliberazione dell'altro ramo del Parlamento non comporterebbe, in definitiva, ritardi nell'effettiva entrata in vigore della legge.

LUCIO STRUMENDO. Credo sia abbastanza inevitabile, quando si discutono provvedimenti come quello in esame, che si manifestino, da parte dei colleghi, disagio e preoccupazione per il fatto che con una disposizione legislativa vengano sanate situazioni che, invece, avevano sollevato aspettative d'ordine diverso ed erano nate sotto un segno di altra natura. I guasti che, durante il periodo di applicazione della legge n. 285 del 1977, si sono determinati erano pressoché inevitabili, anche alla luce del fatto che la legge n. 33 del 1980 aveva impresso una virata consistente rispetto alle indicazioni di fondo contenute nella normativa

precedente: voglio dire cioè che la legge n. 285 era nata con il dichiarato obiettivo di creare un sistema rotatorio di formazione per i giovani rispetto al mondo del lavoro della pubblica amministrazione. Infatti, dopo un periodo transitorio, i giovani avrebbero dovuto essere inseriti nell'amministrazione dello Stato o in quella degli enti locali e delle regioni; in realtà, dopo breve tempo – meno di due anni – si è cominciato a pensare a quali potessero essere i meccanismi di inserimento definitivo di tali giovani nei ruoli dell'amministrazione dello Stato e di quelle locali. Inoltre, le varie amministrazioni si sono atteggiate in modo profondamente diverso rispetto all'applicazione della legge n. 285, nel senso che, nell'ambito della propria autonomia, alcune amministrazioni hanno ritenuto di presentare progetti finalizzati per l'assunzione di tali giovani, anche se è ovvio che ciò è avvenuto nell'intento di rispondere alla sempre crescente domanda di lavoro.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Vorrei porle una domanda, anche allo scopo di uscire dalle affermazioni astratte che spesso contraddistinguono le discussioni parlamentari: vorrei sapere in base a quali criteri l'amministrazione comunale di Napoli abbia potuto pensare di realizzare progetti obiettivi per 14 mila giovani, cifra, questa, pari al doppio dell'organico del Comune il quale, per altro, aveva già assorbito 5 mila cantieristi! Non si tratta forse di una pura e semplice erogazione di stipendi?

LUCIO STRUMENDO. Questo conferma il fatto che alcune amministrazioni hanno utilizzato la legge n. 285 per dare risposta al grave problema dell'occupazione giovanile, il che, per altro, costituiva il fine principale della legge in questione, che appunto si proponeva di dare risposte transitorie a tale problema. Altre amministrazioni, invece, hanno utilizzato questa normativa per sanare reali esigenze di organizzazione dei servizi. Non v'è dubbio che, nel momento in cui venne deciso, con la legge n. 33 del 1980, di superare e chiudere la fase transitoria aperta dalla legge n. 285 e di inserire progressivamente nei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali questi giovani, si pose obbligatoriamente il problema delle garanzie delle procedure e della certezza del diritto che debbono essere assicurate all'atto dell'immissione nei ruoli. Dico questo per esprimere il mio consenso nei confronti delle valutazioni dell'onorevole Vernola, con particolare riguardo al Ministero per i beni culturali e ambientali ed a quello di grazia e giustizia; preciso però che ciò, a mio avviso, è meno valido per alcune decine di giovani che, in seguito all'espletamento dei concorsi ad essi riservati sulla base di prove predisposte in modo mirato per la loro immissione nei ruoli, non sono risultati idonei. Ho presenti tuttavia alcune circostanze: ad esempio, in taluni casi sono state predisposte delle prove di idoneità che avevano poco a che fare con la qualifica funzionale per la quale i giovani erano stati originariamente assunti, prove che pertanto non sono state superate e questi candidati rientrano ora fra i non idonei. Con questo, vorrei dire che noi riteniamo che il provvedimento, dal punto di vista dell'evoluzione di tutta la vicenda che ha avuto origine con l'approvazione della legge n. 285, costituisce un atto dovuto e necessario, al fine di mettere ordine nella situazione di confusione esistente nell'ambito delle prestazioni lavorative effettuate a favore della pubblica amministrazione e che si è determinata a far tempo dal momento in cui erano stati abbandonati i princìpi ispiratori della legge n. 285; e questa operazione di sanatoria deve essere intesa nella sua valenza sostanziale, prendendo atto delle circostanze peculiari che hanno caratterizzato l'esclusione dalla idoneità di quei 580 giovani di cui si è parlato. Credo, quindi, sia necessario operare affinché questi soggetti possano passare dal ruolo particolare che è stato creato in seguito all'emanazione della legge n. 285, ai ruoli organici delle amministrazioni statali e delle amministrazioni locali.

Mi rendo conto che è stato svolto un lungo lavoro preparatorio e ciò può rappresentare motivo adeguato anche per ritenere di non dover accogliere in questa sede la richiesta di audizione avanzata dal coordinamento nazionale dei precari dello Stato e degli enti locali *ex* legge n. 285; però è anche vero che diversità di valutazioni sono presenti non solo nell'opposizione ma anche all'interno della stessa maggioranza: pertanto non avremmo visto con fastidio o con preoccupazione l'audizione proposta dal gruppo di democrazia proletaria. Sono anche consapevole del lavoro attento compiuto dal Senato, ma, in aggiunta alle considerazioni svolte dall'onorevole Vernola, che noi condividiamo dobbiamo dire che, se lo emendamento presentato presso l'altro ramo del Parlamento da componenti della maggioranza oltre che dell'opposizione – emendamento che noi abbiamo qui riproposto come articolo aggiuntivo all'articolo 5 – fosse stato accolto in quella sede, l'obiezione relativa all'urgenza del provvedimento oggi non sussisterebbe. Per altro, l'onorevole Vernola ha osservato acutamente come essa possa ritenersi non sussistente neppure in questo momento, potendosi comunque procedere all'inserimento di un articolo aggiuntivo volto a prevedere l'immediata entrata in vigore della legge. Vorrei poi svolgere un'altra osservazione a proposito dell'intervento dell'onorevole Vernola; in realtà qui non si tratta di prevedere un trattamento riservato, peculiare o privilegiato, per i giovani assunti in base alla legge n. 285, nel senso che essi sarebbero esentati da eventuali trasferimenti successivi alla loro immissione in ruolo, in quanto il vincolo territoriale della mobilità deve intendersi riferito solo alla fase dell'accesso al ruolo.

Ciò detto, noi insistiamo affinché i problemi in esame vengano positivamente risolti in questa sede poiché riteniamo che non vi siano ragioni che ostino – in questo caso neanche quella dell'urgenza – all'accoglimento degli emendamenti presentati al fine di recuperare la posizione di coloro che, allo stato delle cose, non risultano idonei. Evidentemente noi attribuiamo a questo fatto tutta la dovuta importanza, anche in ordine al nostro atteggiamento nei confronti della votazione del disegno di legge; è ovvio che laddove vi fosse un atteggiamento preclusivo da parte della maggioranza e del Governo in ordine a questo problema, il gruppo comunista presenterà un ordine del giorno di tenore analogo a quello predisposto presso il Senato.

PIERGIORGIO BRESSANI. Comprendo le ragioni addotte dal ministro nel raccomandare alla Commissione di approvare, possibilmente senza modifiche, il testo pervenuto dal Senato per quelle ragioni di urgenza che egli ha indicato. Del pari, credo si debba dare atto al Governo e al ministro per la funzione pubblica, di aver posto mano all'elaborazione di questo disegno di legge curando che fossero ascoltate le organizzazioni sindacali, anzi curando che le loro rappresentanze partecipassero alla redazione del testo. Pertanto, mi sembra doveroso riconoscere che il ministro e il Governo hanno compiuto ogni sforzo per regolare nel modo più completo possibile i rapporti sorti, le situazioni determinatesi a seguito dell'applicazione della legge n. 285. Tuttavia, la discussione ha mostrato come questo tentativo di dare una definizione completa alla materia attraverso il disegno di legge proposto dal Governo non giunga del tutto a segno, nel senso che vi sono alcune situazioni meritevoli di ulteriore riflessione. È su una di queste situazioni che vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, e dico subito che si tratta dei giovani che hanno superato l'esame di idoneità: cosa osta alla loro immissione nei ruoli ? Sembra che un ostacolo sia rappresentato dal fatto che essi abbiano iniziato a prestare servizio in una data successiva al 31 marzo 1980, ancorché tale data sia anteriore alla data di scadenza di presentazione della domanda per l'immissione agli esami di idoneità. Si tratta di giovani che hanno sostituito altri nelle cooperative, si tratta di giovani che hanno iniziato a lavorare su progetti la cui esecuzione, ancorché

essi fossero stati approvati anteriormente al 31 marzo 1980, ha avuto inizio in un momento successivo a questa data. Sono combattuto tra il desiderio di favorire in tutti i modi l'approvazione sollecita di questo provvedimento, accogliendo la raccomandazione fatta dal ministro, ed il desiderio di dare una completa sistemazione ai rapporti che derivano dall'applicazione della legge n. 285, in modo da mettere la parola fine a questa complessa vicenda. Se per iniziativa di alcuni colleghi il provvedimento venisse modificato in questa sede e dovesse quindi tornare al Senato, preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a sanare la situazione che ho prospettato.

EDOARDO RONCHI. Vorrei innanzi tutto sollecitare ciò che è stato richiesto con la lettera firmata dal presidente del mio gruppo e cioè l'audizione dei rappresentanti del coordinamento nazionale dei precari dello Stato e degli enti locali *ex* legge n. 285, che, del resto, costituisce un organismo integrato nelle strutture sindacali confederali perché ha sempre partecipato alle istanze sindacali di zona e alle riunioni delle tre confederazioni; esso ha, tuttavia, una sua connotazione specifica e, quindi, non si tratta di una richiesta del tutto anomala. Gli emendamenti che ho presentato riflettono gli orientamenti espressi da questo organismo di coordinamento che, tra l'altro, si riunisce oggi in sede nazionale con delegazioni provenienti da diverse parti d'Italia: si tratta di emendamenti su cui vi è stata una certa discussione e su cui non si è registrata una totale unanimità di vedute. Debbo comunque ricordare l'impegno che il Parlamento ha assunto sette anni fa nei confronti di questi *ex* giovani lavoratori – impegni che sono stati in gran parte disattesi – nel senso di avviare una nuova politica di occupazione giovanile nel contesto di un generale sviluppo dell'occupazione. Sono trascorsi sei anni dal momento in cui questi non più giovani hanno iniziato a svolgere le mansioni per cui sono stati assunti e per le quali hanno addirittura, gran parte di loro, sostenuto un regolare concorso, ed ora essi si trovano in una situazione certamente più svantaggiata, per alcuni aspetti non secondari, rispetto a quella di altri soggetti...

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Ma cosa intende per concorso ?

EDOARDO RONCHI. Sono stati sottoposti ad un giudizio di idoneità.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Hanno semplicemente sostenuto un colloquio...

FLORA CALVANESE. Per molti si è trattato di un concorso, con prove scritte ed orali !

EDOARDO RONCHI. Molti hanno frequentato corsi di formazione contemporaneamente allo svolgimento della prima fase occupazionale ed è stato espresso, nei loro confronti, un giudizio di idoneità e tutti sono stati parte di un rapporto di lavoro; ora questi lavoratori chiedono di poter fruire di un trattamento quanto meno uguale o non molto diverso rispetto a quello di altri lavoratori del pubblico impiego. In particolare essi chiedono innanzitutto – e questa è la sostanza degli emendamenti che ho presentato e che per altro possono anche essere rivisti – il computo dell'anzianità di servizio: cioè che essa decorra dall'inizio del rapporto di lavoro e che si computi, altresì, con gli stessi criteri che vengono usati per il personale non di ruolo; infine, che a decorrere dal 1° gennaio 1985 siano collocati in soprannumero ma nei ruoli organici. Una seconda osservazione riguarda il problema della mobilità che, tra l'altro, è senza limiti di tempo, in attesa della revisione delle dotazioni organiche. Si propone di eliminare questa attesa, rinviando invece alla legge n. 33 che già impegnava ad ampliare le dotazioni organiche e che non è stata praticamente attuata: la mobilità va bene, ma deve essere condizionata, perché vi sia un quadro di certezza. Si propone poi di abolire

il soprannumero: siamo favorevoli alla mobilità solo in ambito regionale, ma purché si passi dal soprannumero ad un ruolo definito, cioè purché dall'effettuato spostamento consegua la certezza del posto di lavoro, ciò che rende necessaria la fissazione di una data per l'espletamento di queste procedure che noi fissiamo al 31 dicembre 1984. Si tratta di un termine molto breve, ma siamo disponibili a spostare nel tempo questa data che però riteniamo debba essere prevista, infatti la questione non sarà risolta finché non sarà fissato un termine entro il quale le procedure di immissione in ruolo vengano attuate: stante la formulazione del testo, infatti, si può rimanere in soprannumero per un tempo indefinito. Devono infine essere svolte talune considerazioni per i non idonei che, tra l'altro, non sono moltissimi: ma qui si tratta di una questione di principio. Non si capisce perché, a differenza di quanto è successo in altri concorsi o in altri tipi di giudizio, coloro che sono risultati non idonei, di fatto non sono presi in considerazione da questo provvedimento. Quando si è in presenza di un rapporto di lavoro di fatto non è possibile che, pur a seguito di un giudizio negativo, qualcuno possa essere licenziato: nessun lavoratore può essere licenziato. Eventualmente può essere bloccato in graduatoria, essere collocato in soprannumero, in attesa di un altro giudizio o di un altro concorso, di un altro meccanismo che consenta un'alternativa al licenziamento *tout court*. Mi sembra anche che il declassamento non sia un criterio accettabile; non sono un esperto di diritto del lavoro, ma non credo sia compatibile con le regole generali del diritto svolgere mansioni corrispondenti ad una qualifica inferiore rispetto a quella per la quale si è sostenuto un concorso: si tratta di un rimedio che non so se definire peggiore del male, ma che presenta le medesime incongruenze che si possono constatare nel fatto che un rapporto di lavoro dura ormai da sette anni. Preannuncio quindi che democrazia proletaria presenterà un emendamento sostanzialmente identico a quello cui poc'anzi ha fatto cenno il collega Strumendo, emendamento presentato anche al Senato e che è sostenuto unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali di categoria.

Per quanto concerne la necessità di approvare nel più breve tempo possibile il provvedimento in esame, pur concordando con tale esigenza, ritengo che gli interessati potrebbero anche attendere qualche altra settimana laddove si prospettasse la possibilità di un notevole miglioramento del testo del provvedimento; l'eventuale ritardo non costituirebbe un dramma poiché tali modifiche sarebbero un segnale positivo per questi lavoratori nei cui confronti Parlamento e Governo sono inadempienti sia per quanto concerne gli impegni assunti nei loro confronti sia per quanto riguarda l'applicazione in materia del senso comune.

EGIDIO STERPA. Vorrei esprimere le perplessità del gruppo liberale sul disegno di legge in discussione: innanzitutto ritengo che esso contraddica alla necessità di rigore che si va sempre più affermando; in secondo luogo, si tratta di un provvedimento certamente ispirato ad una logica assistenzialistica, logica che noi liberali rifiutiamo. Riteniamo inoltre che si tratti di un provvedimento « tampone », che non si muove nell'ambito di una visione organica della strategia da adottare in seno all'amministrazione pubblica. Inadeguato ci sembra poi il vincolo territoriale posto alla mobilità dei lavoratori, anche se di tale questione non intendiamo fare oggetto di una disputa politica. Pertanto, noi liberali ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge, pur rendendoci conto delle motivazioni addotte dal ministro per chiedere la rapida approvazione del disegno di legge in esame, ragioni più che giustificate dal suo punto di vista. Tuttavia, pur riconfermando la nostra ed anche la mia personale considerazione nei confronti del ministro, riteniamo che il provvedimento in discussione, anziché essere un atto dovuto, finisca per sancire una anomalia.

CARLO FUSARO. Pur essendo d'accordo con le conclusioni alle quali è pervenuto

il collega Sterpa, non ritengo però di poter condividere la definizione, da questi data, del provvedimento in esame come provvedimento « tampone »: esso, in realtà, chiude – ed è questo il suo merito ed il suo limite – i problemi sorti dall'applicazione della legge n. 285 del 1977, legge varata durante il periodo della solidarietà nazionale, periodo che il gruppo repubblicano, al contrario di altri, non ha mai rinnegato, poiché è tuttora convinto che esso abbia consentito di conseguire risultati almeno in parte positivi, in un momento tanto particolare e difficile della nostra storia, basti ricordare la lotta al terrorismo. Uno dei frutti negativi di quel periodo fu proprio la legge n. 285 cui i repubblicani si opposero già nel corso del suo *iter* parlamentare. I motivi della contrarietà del gruppo repubblicano risiedevano nella facile previsione che, stante la situazione generale del paese, quelle assunzioni sarebbero state oggetto prima di proroghe e poi avrebbero portato alle conseguenze cui oggi ci troviamo di fronte. Il collega Ronchi sostiene che la situazione va sanata, dal momento che dura da ben sei anni e si è in presenza di una logica che, in qualche modo, si può anche comprendere; tuttavia, il problema centrale era quello di non consentire che si determinasse una simile situazione, come noi avevamo previsto in anticipo. Non desidero ripetere considerazioni di carattere generale, ma mi limito a sottolineare come i posti di lavoro dovrebbero essere creati in altro modo e soprattutto dovrebbero rispondere a criteri di produttività; nel caso di specie, ci troviamo di fronte a problemi di inquadramento di assai difficile soluzione anche rispetto ai normali meccanismi che presiedono alla materia del pubblico impiego. Rispetto ad essi il ministro Gaspari, al quale anch'io riconfermo, a nome del gruppo repubblicano, la massima considerazione, si è trovato nella difficilissima situazione di dover rimediare ad uno stato di cose causato non certo da questo Governo, ma che suscita comunque perplessità anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Per i motivi che ho esposto preannuncio l'astensione del gruppo repubblicano dalla votazione del disegno di legge in esame e prego i colleghi, anche in considerazione delle argomentazioni addotte dal ministro, di non peggiorare ulteriormente il disegno di legge allargandone l'ambito di applicazione.

Infine, nella relazione che accompagna il disegno di legge vi sono delle espressioni – come dire ? – sconcertanti: si afferma, ad esempio, che molti enti si sono rifiutati a suo tempo di immettere in ruolo questi giovani in quanto preferivano gestire autonomamente l'assunzione di personale. Vi è tutta una serie di considerazioni, quindi, sulle quali invito la Commissione a riflettere ulteriormente.

GIANFRANCO FINI. Cercherò di essere estremamente stringato, anche perché il dibattito che ha fatto seguito alla relazione dell'onorevole Mattarella e all'intervento del ministro ha già chiarito molte cose. In particolare, esso ha posto in luce l'evidente imbarazzo in cui si trovano tanto le forze di Governo quanto quelle di sinistra, anche se queste in minore misura. L'imbarazzo del Governo è indubbio perché le forze che sostengono l'attuale coalizione, nel nome di un certo rigore più moralista che morale, preannunciano la propria astensione di fronte a questo provvedimento, che ha un carattere assistenzialista; dall'altra parte, in termini di assistenzialismo, vi è la promessa, fatta propria dal ministro Gaspari, di centomila nuovi posti di lavoro nel pubblico impiego.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Queste sono sue affermazioni ! Aspetti di vedere ciò che io propongo per esporre le sue critiche, ma non presupponga quello che non ho detto e non ho fatto ! Abbia la cortesia di parlare su cose certe, non su cose inventate da lei.

PRESIDENTE. L'onorevole Fini è un apprezzato membro della Commissione: se egli mi consente, anche per concludere in modo sereno questa discussione, vorrei dire che il ministro sa come la questione delle sue dichiarazioni sia stata largamen-

te posta in sede di organi di stampa: quindi, l'onorevole Fini non intendeva attribuire al ministro ciò che, invece, intendeva attribuire a notizie di stampa.

GIANFRANCO FINI. Ringrazio il presidente per questo chiarimento e prego il ministro di stare più attento: ho detto che gli organi di stampa hanno riportato...

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sto molto attento.

GIANFRANCO FINI. Si tratta di valutazioni politiche che non penso possano essere censurate, soprattutto da certe forze: in ogni caso che vi sia imbarazzo nel Governo mi sembra indubbio. Siamo, infatti, di fronte all'ultimo anello di una catena che ha avuto inizio nel 1977, con l'emanazione della legge n. 285, la quale costituì una duplice truffa: nei confronti delle migliaia di giovani che aspettavano il lavoro in base ad una promessa - perché si trattava di una promessa - ed anche nei confronti di quelle decine di migliaia di giovani che avevano ottenuto non il lavoro, ma il posto di lavoro. Il ministro sa che vi è una filosofia diversa fra l'ottenere il lavoro e l'ottenere il posto di lavoro: ora ci troviamo di fronte alle conseguenze di ciò che è nato - ecco l'imbarazzo delle forze di sinistra - con l'avallo del clima di solidarietà nazionale. È pertanto indubbio, ripeto ancora, che una situazione di questo genere crei un certo imbarazzo per le forze politiche qui rappresentate. Io ho parlato di una logica assistenzialistica che ha improntato largamente la legge n. 285, a tal punto da determinare uno stato di mortificazione per coloro che hanno avuto in sorte di occupare un posto più che di ottenere un lavoro - e vi è una differenza di fondo, lo sottolineo - all'interno delle amministrazioni statali, comunali e regionali. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che la preoccupazione fu quella di dare « adeguate soluzioni ai problemi connessi alla sistemazione dei giovani assunti *ex* legge n. 285 del 1977 che costituiscono anche fonte di apprensione per l'ordine pubblico ». E questa era una realtà, perché si trattava di decine di migliaia di giovani che erano stati immessi in un posto di lavoro senza avere né la qualifica necessaria, né le potenzialità per potere svolgere quel lavoro, essendo stati unicamente parcheggiati in base ad una logica assistenzialistica. Nel 1980 fu perpetrata una ulteriore beffa a danno di coloro che avevano trovato un posto con quei concorsi svolti nel modo che i colleghi già intervenuti hanno messo in luce, escludendo 585 giovani su 77 mila in forza di criteri che, prevedibilmente, non erano quelli dell'accertamento della qualifica professionale: con una certa ipocrisia si è arrivati a dire che si tentava di individuare una qualifica professionale per coloro che avevano già il posto di lavoro senza sapere, in realtà, che lavoro dovessero svolgere. La beffa continua perché, in questo disegno di legge, si arriva ad affermare che l'unica, vera difficoltà, subito dopo l'espletamento dei concorsi per l'idoneità, e in ordine all'immissione in ruolo di coloro che tali concorsi avevano vinto, era costituita dalla mancata identificazione dei diversi profili professionali in quanto si trattava di migliaia di giovani « parcheggiati » in un posto di lavoro per ottenere il corrispettivo salario, ma privi della benché minima qualificazione professionale.

Ora, il disegno di legge in esame, in sostanza, altro non fa che tentare di dare soluzione ad un problema che si trascina da anni. L'articolo 1 prevede l'espletamento di un concorso per soli titoli anziché prefigurare un determinato titolo di professionalità; l'articolo 2 mette a concorso per soli titoli i posti risultanti residui una volta espletate tutte le operazioni previste in precedenza dalla stessa norma; l'articolo 3 prevede il collocamento in soprannumero di tutti gli idonei che non sia stato possibile immettere in ruolo in applicazione degli altri articoli. Quindi, mi pare si sia di fronte ad un atto dovuto, perché, mentre noi discutiamo, vi sono decine di migliaia di giovani che aspettano di veder risolta una situazione che non è stata determinata da essi. Quindi, più che prendersela con co-

loro che, in sostanza, hanno subito le conseguenze di una gravissima inadempienza del Governo, bisognerebbe mostrare a quelli che approvarono allora la legge n. 285 quali sconquassi hanno provocato. Da tutte queste considerazioni discende l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale, in quanto non si può pensare né di avallare un operato governativo estremamente disinvolto da almeno sette anni a questa parte, né di punire coloro che hanno l'unico torto di aver creduto nelle promesse di un Governo costituito nella fase della cosiddetta « solidarietà nazionale ».

FIORENTINO SULLO. Ricordo ai colleghi che dal 1975 al 1979 io non ho posseduto la tessera di alcun partito e non sono stato deputato: pertanto, posso parlare della legge 1° giugno 1977, n. 285, con tutta tranquillità, non avendo avuto nessuna partecipazione – né individuale, né collettiva – all'elaborazione e all'approvazione di quella normativa. Tale legge era certamente ispirata da buone intenzioni, ma la sua applicazione concreta ha mostrato molte carenze ed ha portato, via via, alle conseguenze che oggi lamentiamo. Sarebbe ingiusto però addebitare tutti i difetti al legislatore: è molto più giusto ricordare sempre che le normative finiscono per essere poi applicate dagli enti intermedi e dalle varie amministrazioni dello Stato; noi dobbiamo renderci conto che la nostra amministrazione è « bucata » e che i nostri enti intermedi, che spesso vengono elogiati, fanno molte volte acqua. E il discorso che oggi facciamo ne è la riprova: ciascuno di noi avverte un grande disagio nel vedere dove siamo giunti. Siamo di fronte ad un provvedimento di sanatoria che è assolutamente necessario e vi sono dunque in periferia spinte in questa direzione; mi rendo conto che si è già creata una corporazione intorno a questo provvedimento. Abbiamo sentito dagli stessi rappresentanti della corporazione che all'interno di questa si è votato solo a maggioranza; infatti, anche l'onorevole Ronchi ha sostenuto che alcune tesi non sono state condivise da una parte del comitato di coordinamento dei precari dello Stato e degli enti locali; per questo, a mio avviso, ha un più forte rilievo quel telegramma, inviato dalle confederazioni sindacali alla presidenza, con cui si sollecita la rapida approvazione del provvedimento. Il fatto poi che tre componenti la Commissione, a nome dei rispettivi gruppi, due della maggioranza e uno dell'opposizione, abbiano dichiarato di astenersi dalla votazione sul disegno di legge non mi turba, purché non impedisca sostanzialmente che questo provvedimento venga approvato: si può consentire a questo comportamento, perché rappresenta una forma di tattica parlamentare.

Sono poi contrario ad introdurre modifiche al provvedimento: in primo luogo, perché questo dovrebbe tornare al Senato per la definitiva approvazione e, in secondo luogo, perché si creerebbero problemi finanziari per il pagamento delle retribuzioni nel mese corrente. Quanto affermato dall'onorevole Vernola è giusto, egli è stato ministro per i beni culturali e conosce certamente meglio di me l'ambiente: un giovane Ministero rivolto ai problemi dei giovani.

Io credo che l'unica cosa da fare sia di approvare subito la legge accogliendo l'appello del ministro. Tenete presente che questo sistema corporativo danneggia le amministrazioni che funzioneranno peggio dopo le assunzioni in massa: vi saranno molti giovani fuori di questa corporazione che rimarranno in attesa parecchi anni prima di potere entrare nell'amministrazione dello Stato. Concludendo sono favorevole all'approvazione del progetto nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Mi sembra di poter affermare, sulla base delle risultanze del dibattito, che è emersa una prevalente posizione di contrarietà a dar corso alla richiesta avanzata dal gruppo di democrazia proletaria.

Passiamo ora all'esame degli articoli cui sono stati presentati emendamenti al-

lo scopo di votare questi ultimi in linea di principio ai fini della loro eventuale trasmissione alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo 3:

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, sostituire il primo comma con i seguenti*:

« Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, il personale *ex* legge n. 285 (singoli assunti in seguito ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, e giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge) è inquadrato come personale non di ruolo a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione per i singoli assunti ed alla data prevista nelle convenzioni per l'inizio dell'attività dei giovani soci delle cooperative.

Il personale di cui al primo comma viene collocato in soprannumero, non oltre il 1° gennaio 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'amministrazione presso cui presta servizio con decorrenza giuridica ed economica a partire dal compimento per ciascuno del terzo anno di servizio, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nei confronti del predetto personale per il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo si applica l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il personale di cui all'articolo 26-*ter*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che non sia ancora stato immesso nei ruoli per mancanza di posti ad esso attribuibili in applicazione dei precedenti articoli è collocato in soprannumero nei ruoli organici del personale della qualità per la quale ha sostenuto l'esame di idoneità, non oltre il 1° gennaio 1985.

A partire dalla stessa data, al personale di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, si riserva il 75 per cento dei posti che sono o si renderanno disponibili ogni anno nei ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza.

L'assorbimento del personale collocato in soprannumero è disposto nell'ordine determinato dal punteggio conseguito negli esami di idoneità indetti ai sensi dell'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ogni misura riguardante la mobilità di personale soprannumerario si intende subordinata all'attuazione di quanto prescritto nell'articolo 26-*quinquies*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 ».

3. 1. RONCHI.

*All'articolo 3, secondo comma, sostituire le parole*: in attesa della revisione delle dotazioni organiche *con le seguenti*: ogni misura riguardante la modalità di personale in soprannumero s'intende subordinata all'attuazione di quanto prescritto nell'articolo 26-*quinquies*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. 2. RONCHI.

*All'articolo 3, secondo comma, sopprimere le parole*: anche in soprannumero.

3. 3. RONCHI.

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma*:

« Tutte le procedure di cui al presente articolo devono essere espletate entro e non oltre il 31 dicembre 1984 ».

3. 4. RONCHI.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ronchi 3. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ronchi 3. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ronchi 3. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ronchi 3. 4.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo 5:

In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di mèrito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.

Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi.

Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva.

Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.

Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della regione competente.

Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilità degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*All'articolo 5, primo comma, dopo le parole*: In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili *aggiungere le parole*: maggiorati in ruolo soprannumerario non superiore al 30 per cento delle rispettive dotazioni di organico.

5. 1.

RONCHI.

Avverto che è stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*:

ART. 5-*bis*.

I contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti locali ai sensi della legge n. 285 del 1977, nei confronti dei giovani assunti ai sensi della predetta legge e non inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, sono prorogati fino alla data di inserimento in ruolo dei giovani stessi.

I contratti stipulati a favore dei giovani di cui al primo comma nei confronti dei quali sia stato risolto il rapporto di lavoro a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, sono ripristinati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda degli interessati da presentare entro 60 giorni dalla predetta data.

I giovani di cui ai precedenti commi restano in servizio nella posizione di non di ruolo e potranno partecipare, facendo salvi i limiti di età, ai successivi concorsi esterni e interni banditi dalle rispettive amministrazioni, usufruendo delle riserve di posti a favore del personale in servizio esclusivamente nei concorsi per le qualifiche e i profili professionali equiparabili alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27 della legge n. 285 del 1977, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

5. 01.

STRUMENDO, CALVANESE.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ronchi 5. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 5. 01.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo 6:

Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino più aspiranti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente*:

ART. 6-*bis*.

Ai fini del computo degli scatti di anzianità per il servizio prestato dal personale *ex* legge 285 (singoli assunti in seguito ai contratti stipulati dallo Stato, regioni, enti locali, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, e giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge) anteriormente all'immissione in ruolo è valutato a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro con Stato, regioni, enti locali per i singoli assunti ed alla data prevista nelle convenzioni per l'inzio dell'attività dei giovani soci delle cooperative.

6. 01.

RONCHI.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente*:

ART. 6-*ter*.

I contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti locali ai sensi della legge 285 del 1977, nei confronti dei giovani assunti ai sensi della predetta legge e non inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980 non essendo risultati idonei, sono prorogati fino alla data di inserimento in ruolo dei giovani stessi.

I contratti stipulati a favore dei giovani di cui al primo comma nei confronti dei quali sia stato risolto il rapporto di lavoro a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, sono ripristinati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dalla predetta data.

I giovani di cui ai precedenti commi restano in servizio nella posizione di non di ruolo e potranno partecipare, facendo salvi i limiti di età, ai successivi concorsi esterni ed interni, banditi dalle rispettive Amministrazioni, usufruendo delle riserve di posti a favore del personale in servizio esclusivamente nei concorsi per le qualifiche e i profili professionali equiparabili alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

I giovani assunti ai sensi della predetta legge n. 285 del 1977, esclusi dalle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* della legge n. 33 del 1980, pur essendo risultati idonei, per essere stati assunti oltre la data del 31 marzo 1980 di cui all'articolo 26 della predetta legge n. 33 del 1980, vengono inseriti nelle predette graduatorie.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27 della legge n. 285 del 1977, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

6. 02.

RONCHI.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Ronchi 6. 01.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Ronchi 6. 02.

(*È respinto*).

NICOLA VERNOLA. Per coerenza, considerata la volontà della stragrande maggioranza della Commissione di giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge così come approvato dal Senato, rinuncio alla presentazione di un emendamento relativo ai non idonei e conseguentemente ritengo che sia inutile l'introduzione di un ulteriore articolo volto a prevedere l'immediata entrata in vigore della legge. Presenterò però, sulla materia dei non idonei, un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto sin da ora che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La I Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1575

impegna il Governo

a provvedere perché i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non idonei e ancora in servizio, siano ammessi a partecipare ad un corso di formazione di tre mesi, al termine del quale siano sottoposti ad una prova attitudinale per l'immissione in ruolo ai sensi degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in esame.

0/1575/1/1

STRUMENDO, SOAVE, CALVANESE.

La I Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1575,

impegna il Governo

a provvedere perché i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285,

non idonei ed ancora in servizio, siano trattenuti in servizio e ammessi a partecipare ad un corso di formazione al termine del quale siano sottoposti ad esame di idoneità per l'immissione in ruolo ai sensi degli articoli da 1 a 5 del provvedimento in discussione.

0/1575/2/1

VERNOLA.

La I Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1575,

impegna il Governo

ad operare in modo che i giovani che comunque abbiano prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti specifici ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, assunti in data posteriore al 31 marzo 1980 purché non successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda per l'ammissione agli esami di idoneità previsti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e che abbiano superato gli stessi, vengano inseriti nelle graduatorie degli idonei dei rispettivi Ministeri.

0/1575/3/1

BRESSANI, VERNOLA.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* In relazione al problema dei non idonei desidero precisare, come ho già avuto occasione di fare al Senato, che il Governo intende risolvere tale problema. In tale quadro ho avuto contatti con le organizzazioni sindacali di categoria che si sono rese conto dell'assoluta necessità di far progredire l'*iter* legislativo del provvedimento in esame non solo per la necessità di pagare gli stipendi dei 78 mila giovani interessati, ma anche per dare immediato corso alle procedure di reale inserimento di tali giovani nelle strutture pubbliche. Posso assicurare a coloro che hanno presentato ordini del giorno che il contenuto di questi corrisponde ad una precisa volontà del Governo; per quanto concerne, in particolare, l'ordine del giorno presentato dal collega Bressani, mi pare che l'articolo 9 del disegno di legge già disciplini questi rapporti residui. Mi riservo, comunque, di approfondire l'argomento per dare una giusta soluzione anche a tale problema. Vorrei poi brevemente rispondere al collega Sterpa del quale so quanto sia attento ai problemi della pubblica amministrazione: i giovani assunti in base alla legge n. 285 ci sono, costituiscono una realtà; debbo dire anche che la legge n. 285 non era una cattiva legge, ma l'applicazione che ne è stata fatta non ha carattere positivo. Si sono determinate delle conseguenze per le quali questi giovani sono stati, di fatto, stabilizzati dando luogo però ad uno stato di frustrazione, in quanto – dobbiamo dircelo con molta chiarezza – la maggior parte di costoro non ha possibilità di lavoro, ad eccezione di quelli che sono inquadrati nell'ambito dello Stato. Con il disegno di legge in esame si prende atto di questa situazione che, qualora non si intervenisse, rimarrebbe così com'è e continuerebbe a costare allo Stato migliaia di miliardi. Infatti, la copertura finanziaria di questo disegno di legge – è bene precisarlo – è di 5.784 miliardi: si tratta, quindi, di un provvedimento che comporta un esborso assai consistente. Con le procedure contenute nel disegno di legge in esame si è innanzitutto voluto inquadrare questi giovani in posti di lavoro già esistenti: infatti, nella redazione del testo si è resistito alla tentazione di creare nuovi posti, tentazione avanzata non solo in sede governativa, ma anche in ambito parlamentare. Pertanto, non si è accettata la richiesta di procedere ad una revisione straordinaria degli organici allo scopo di reperire nuovi posti di lavoro. Anche sotto questo profilo, dunque, il disegno di legge in discussione costituisce un insieme di misure quanto mai serie e giudiziose che soddisfano anche l'interesse manifestato dalle organizzazioni sindacali a veder risolto il problema sotto l'aspetto della dignità del lavoro e dell'inserimento operativo nell'ambito dell'amministrazione. In sede di votazioni vorrei pertan-

to pregare il collega Sterpa di tornare sulle sue decisioni, tenendo conto che, con questa legge, saniamo una situazione nel modo più corretto possibile attraverso un meccanismo che, nell'interesse dello Stato, è razionale ed equo.

PRESIDENTE. Avverto che non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio. Sospendo pertanto la seduta, non potendosi procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge ed alla sua votazione finale.

**La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 17.**

PRESIDENTE. Comunico che da parte della V Commissione bilancio è stato espresso parere favorevole al disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonché la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto-legge mediante l'im-

missione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1.

La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

(*È approvato*).

ART. 3.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.

(*È approvato*).

ART. 4.

Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, i giovani, assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, continuano a prestare servizio presso la Scuola fino all'approvazione delle norme di riordino e di ristrutturazione della stessa.

(*È approvato*).

ART. 5.

In conformità ai princìpi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le università agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente.

Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali è stata conseguita l'idoneità, agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sarà individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi.

Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva.

Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1° giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio.

Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il presidente della giunta regionale è delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti.

In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale è delegato a procedere, con uno o più provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli

organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche.

Tale limite potrà essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della regione competente.

Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti.

Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la modalità degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*È approvato*).

ART. 6.

Dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 5, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro competente, in relazione a particolari esigenze funzionali dei singoli uffici, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con gli idonei iscritti nelle graduatorie uniche regionali che ne facciano domanda. Ove per una stessa sede risultino più aspiranti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

*a*) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;

*b*) le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

*c*) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera *b*), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.

Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale.

Al definitivo conguaglio si provvederà sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilità del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano, ai fini degli accreditamenti spettanti alle regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983.

Il relativo onere farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalità nello stesso previste.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge.

Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalità nello stesso previste.

(*È approvato*).

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorità alle occorrenze di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982) ».

Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Ricordo che in precedenza erano stati presentati ordini del giorno da parte degli onorevoli Strumendo ed altri, Vernola e Bressani.

NICOLA VERNOLA. Signor presidente, rivolgo un appello affinché siano unificati in un unico testo il mio ordine del giorno e quello presentato dai deputati Strumendo ed altri: si tratta infatti, sostanzialmente, di due ordini del giorno dal contenuto identico, avendo solo due punti di differenziazione, di cui uno è quello relativo alla previsione di un impegno del Governo ad evitare il licenziamento dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 e risultati non idonei alle successive prove.

LUCIO STRUMENDO. Noi questo lo consideriamo implicito.

NICOLA VERNOLA. A mio avviso è meglio rendere ciò esplicito; mi permetterei di insistere, se i colleghi del gruppo comunista sono d'accordo, affinché sia previsto il riferimento nell'ordine del giorno all'impegno a trattenere in servizio questi giovani che, diversamente, nelle more, potrebbero rischiare il licenziamento. Il secondo punto di differenziazione tra i due ordini del giorno consiste nel fatto che quello presentato dal gruppo comunista prevede che i corsi di formazione deb-

bano avere una durata pari a tre mesi; non mi sembra opportuno che in un ordine del giorno, in cui si deve manifestare una volontà ed un impegno, sia indicato un termine così preciso: ovviamente, non ritengo che ciò costituisca un ostacolo insormontabile, ma insisto perché i colleghi del gruppo comunista accettino la mia indicazione.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno, risultante dalla fusione dei distinti ordini del giorno Strumendo ed altri e Vernola, in precedenza presentati:

La I Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1575,

impegna il Governo

a provvedere perché i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, non idonei e ancora in servizio, siano trattenuti in servizio e ammessi a partecipare ad un corso di formazione di congrua durata, al termine del quale siano sottoposti ad una prova attitudinale per l'immissione in ruolo ai sensi degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in esame.

0/1575/1/1 STRUMENDO, SOAVE, CALVANESE, VERNOLA.

Qual è il parere del Governo ?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

LUCIO STRUMENDO. Insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Strumendo ed altri numero 0/1575/1/1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bressani e Vernola hanno presentato - come ho preavvertito in precedenza - il seguente ordine del giorno:

La I Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1575,

impegna il Governo

ad operare in modo che i giovani che comunque abbiano prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti specifici ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, assunti in data posteriore al 31 marzo 1980, purché non successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda per l'ammissione agli esami di idoneità previsti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e che abbiano superato gli stessi, vengano inseriti nelle graduatorie degli idonei dei rispettivi Ministeri.

0/1575/3/1

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

NICOLA VERNOLA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: : « Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1575):

| | |
|---|---|
| Presenti | 28 |
| Votanti | 11 |
| Astenuti | 17 |
| Maggioranza | 6 |
| Voti favorevoli | 11 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Bressani, Labriola, Lega, Pasqualin, Perugini, Saretta, Sinesio, Sullo, Vecchiarelli, Vernola e Vincenzi.

*Si sono astenuti*:

Barbera, Calvanese, Cerquetti, Conti, Fantò, Ferrara, Fini, Fusaro, Loda, Minozzi, Palmini Lattanzi, Pazzaglia, Pedrazzi Cipolla, Soave, Strumendo, Tassi, Umidi Sala.

**La seduta termina alle 17,15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO